

**L.R. 30 aprile 2015, n. 2:** "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015" – oggetto assembleare n. 348/2015

### SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

allegata al testo del pdl licenziato dalla Commissione I nella seduta del 21 aprile 2015

#### **SCHEDA TECNICO FINANZIARIA**

348 - Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015" (delibera di Giunta n. 254 del 16 marzo 2015) licenziato dalla Commissione I nella seduta del 21 aprile 2015

Il progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed i progetti di legge finanziaria regionale per il 2015 e di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge finanziaria regionale per il 2015.

### Art. 2 – Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

L'obiettivo è il supporto al sistema regionale dei consorzi fidi al fine di consentire la qualificazione e l'innovazione nei settori del turismo e del commercio attraverso strumenti di sostegno alla capitalizzazione dei confidi e strumenti di flessibilità volti a creare fondi rischi unitari destinati ai settori turismo e commercio al fine di eliminare vincoli operativi ed incrementare l'operatività degli stessi confidi.

La disposizione in esame autorizza pertanto i confidi medesimi ad imputare:

- a) a capitale sociale ed al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014,
- al Fondo rischi turismo e commercio (di nuova istituzione) le risorse allocate presso i fondi per l'abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o concessi e non ancora erogati per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2014,

ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.

Non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto le risorse oggetto dell'imputazione da parte dei confidi, che la Regione provvede ad autorizzare, sono già state da questa concesse ai confidi medesimi.

### Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002

Le modifiche mirano a definire puntualmente la natura delle erogazioni della Regione Emilia-Romagna alla società, differenziando quelle erogate in forma di "contributo" al fondo consortile (per il finanziamento del Programma annuale dalle attività indicate negli articoli 3, 4, 5 e 6 della stessa legge n. 7 del 2002), da quelle erogate in forma di corrispettivo per l'affidamento di "attività di supporto" e di "assistenza tecnica" tramite stipulazione di apposite convenzioni.

Trattandosi di mera modifica terminologica di quanto previsto all' articolo 11 della citata legge regionale, la disposizione non prevede oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio.

### Art. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

La disposizione interviene modificando l'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, in particolare introducendo norme più stringenti nell'ambito del procedimento di apertura delle sale da gioco, al fine di rispondere più adeguatamente alle esigenze sociali e sanitarie che sono alla base della regolamentazione dell'insediamento delle sedi di gioco d'azzardo. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto contiene mere modifiche procedimentali.

# Art. 5 (introdotto dall'emendamento 1) – Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

L'emendamento comporta una modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001 in materia di intervento pubblico nel settore abitativo prevedendo che - allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative - la Giunta regionale sulla base delle risorse definite nella legge di bilancio, oltre a predisporre uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, possa concludere specifici accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

La disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005

L'articolo proposto, al comma 1, modifica l'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione Civile prevedendo l'inserimento nel comma 1, di una disposizione che prevede forme temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili per l'esistenza di situazioni di pericolo, conclamate o imminenti al fine di assicurare anche la loro

sistemazione abitativa temporanea. I criteri e le modalità per dare attuazione a tale disposizione vengono definite in apposite direttive della Giunta regionale.

L'articolo, al comma 2, modifica l'articolo 21 e l'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005, istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, a fini di adeguamento alla normativa statale e di conseguimento di un risparmio di spesa, attraverso la riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

In coerenza con la legge regionale n. 14 del 2010 che – in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 – ha disposto nell'articolo 48 che: "A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, si applica agli enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.", l'articolo in esame prevede alla sostituzione del Collegio dei revisori della Agenzia di Protezione Civile con il Revisore Unico.

Le modifiche proposte all'articolo 10 e agli articoli 21 e 24 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede per l'uno nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e per gli altri si tratta di adeguamenti normativi.

# Art. 7 (introdotto dall'emendamento 2) – Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28

L'articolo 34 della I.r. n. 19 del 2012 ha come obiettivo la condivisione sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 alla gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area interessata dal terremoto: a tal fine ha costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio.

Oggi il fondo – anche in seguito a modifiche legislative del 2013 e 2014 – ha durata quadriennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013 e 2014 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di otto milioni di euro; il fondo è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi. Il Fondo, quantificato inizialmente dalla legge nell'importo massimo di 5 milioni di euro, da ricaricarsi nell'ambito dei costi comuni del servizio rifiuti urbani, gravando sui PEF degli anni 2013 e 2014.

In particolare le modifiche subite dall'art. 34 sono le seguenti:

- 1) l'art. 51 della I.r. n. 28 del 2013 ne ha modificato durata e importo massimo, portandolo a valenza triennale e con copertura sino a 6 milioni di euro, senza però estendere il periodo cui sono riferiti i danni da sostenere, stabilito ancora nel biennio 2012-2013;
- 2) l'art. 34 della l.r. n. 17 del 2014 ha incluso anche l'anno 2014 tra quelli per i quali sono garantibili i danni finanziari, ha incrementato ulteriormente la consistenza del Fondo portandola ad 8.000.000,00 € complessivi, e lo ha reso di valenza quadriennale a partire dal 2013, consentendo dunque l'attività del Fondo anche negli anni finanziari 2015 e 2016.

La disposizione di cui si propone l'approvazione:

- 1) consente l'inclusione degli anni 2015 e 2016 quali esercizi per i quali possa essere consentita la mitigazione degli effetti generati dai mancati introiti tariffari legati conseguenze del sisma;
- 2) propone l'incremento del Fondo di ulteriori due milioni di euro, portandolo a complessivi 10 milioni.

La disposizione di cui al secondo comma prevede una proroga del termine previsto dall'articolo 43 della L.R. n. 28 del 2013 per la presentazione dell'istanza di occupazione di aree del demanio idrico con l'applicazione della sanzione edittale in misura ridotta ed è volto a dare la possibilità al maggior numero di persone che si trovino in una situazione di irregolarità amministrativa di manifestarsi spontaneamente alla P.A. presentando domanda di concessione.

Il presente articolo non contiene disposizioni regolative e tecniche aventi riflessi finanziari per il bilancio regionale.

### Art. 8 (introdotto dall'emendamento 3) - Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico

L'articolo, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, prevede disposizioni volte a semplificare la gestione contabile delle pratiche di concessione del demanio idrico, prevedendo un termine unico per il pagamento del canone, nonché meccanismo automatici di adeguamento ISTAT del canone.

E' altresì previsto il pagamento anticipato degli importi per le concessioni il cui canone annuale sia inferiore al minimo per il recupero coattivo del credito e la fissazione di un minimo di 250 euro per le cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dalle concessioni di demanio idrico.

Si tratta evidentemente di disposizioni che non comportano oneri bensì contribuiscono all'efficientamento del monitoraggio delle entrate connesse

all'utilizzo del demanio idrico, e conseguentemente a fornire i dati necessari per eventuali azioni di recupero.

La disposizione che prevede l'esenzione dal pagamento della cauzione per gli enti pubblici non comporta diminuzione di entrate in quanto la cauzione è incamerata a mero titolo di garanzia, depositata su conto corrente infruttiferi e svincolata a fine rapporto concessorio pertanto la norma non impatta. Si evidenzia inoltre che nella maggioranza dei casi le concessione rilasciate agli Enti pubblici, essendo connesse a finalità istituzionali, sono rilasciate a titolo gratuito pertanto la cauzione non assolve alcuna funzione neppure sotto il profilo della regolarità dei pagamenti.

# Art. 9 (introdotto dall'emendamento 4) – Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale

Con l'articolo si prevede, in deroga alle ordinarie modalità di estrazione del materiale che presuppongono un'attenta pianificazione del territorio attraverso i piani delle attività estrattive, di poter utilizzare il materiale in loco al fine di ridurre il costo del ripristino degli argini privati dannegiatisi a seguito dell'evento alluvionale verificatosi dal 9 ottobre al 19 novembre 2014, che hanno negli anni assunto una finalità di difesa idraulica. La possibilità dell'utilizzo di detto materiale già presente nelle aree circostanti gli argini consente di ridurre sensibilmente il costo dell'intervento e quindi una celere realizzazione del medesimo.

L'articolo non comporta a oneri a carico del bilancio della Regione.

# Art. 10- Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Cispadana.

Per rendere possibile il subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'Autostrada regionale Cispadana, come previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con legge n. 164 del 2014, l'articolo autorizza l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi volti a permettere il trasferimento allo Stato delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione dell'opera, già previste nel bilancio di previsione 2014 e confermate nel bilancio di previsione 2015.

### Art. 11- Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie Locali

L'articolo 11 contiene norme transitorie in materia di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) prevedendo che, nelle more dell'adozione della legge di riforma del CAL connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL operi validamente con i soli componenti di diritto. La norma inoltre chiarisce quali siano attualmente, alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL,

già previsti all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009, vale a dire: il sindaco della Città metropolitana; i presidenti delle Province; i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

L'articolo pertanto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

### Art. 12 - Applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014

La disposizione in questione compie un necessario adeguamento alla normativa statale che ha previsto una proroga di termini (decreto-legge n. 192 del 2014 - c.d. decreto "milleproroghe") in relazione all'anno 2015. Oggetto di tale proroga, sino al 31 dicembre 2015, è la norma (articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010) che aveva bloccato le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

L'articolo pertanto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

### Art. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

L'articolo interviene sulla disciplina regionale in materia di dirigenza, apportando modifiche all'articolo 18 della legge n. 43 del 2001. In particolare, la disposizione adegua alla normativa statale il limite percentuale previsto per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato riducendolo dal 15 al 10%, prevede l'obbligo di una selezione pubblica per l'individuazione del dirigente ed il possesso dei requisiti previsti per la qualifica da ricoprire.

Il comma 5, come emendato (em. 5), introduce termini più restrittivi per lo svolgimento delle procedure pubbliche finalizzate alla selezione dei dirigenti da assumere con contratto a tempo determinato che non sono più legate al processo di riorganizzazione conseguente al riordino istituzionale previsto dalla legge 56/2014 ma devono essere avviate, secondo le nuove modalità delineate ai precedenti commi dell'articolo 9, in coerenza con la legislazione nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma.

Fino alla conclusione delle procedure selettive, e comunque non oltre il 31 gennaio 2016, per evitare interruzioni nella direzione e nel presidio di settori fondamentali dell'ente, la Regione è autorizzata a prorogare, in via del tutto eccezionale, la durata del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo determinato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di eventuale superamento della durata che, in via ordinaria, permane fissata in cinque anni.

L'articolo, determinando una riduzione del limite numerico dei dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 43 (riducendo dal 15 al 10% il limite massimo di dirigenti a termine rispetto alla dotazione organica dell'Ente) non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Esso infatti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio.

# Art. 14 (introdotto dall'emendamento 6) – Proroga dei termini per la rendicontazione di spese

L'articolo 21 della legge n.108 del 1968 dispone: "Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni."

Lo svolgimento delle elezioni regionali in Emilia-Romagna a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario 2014, cui seguiva nel 2015 l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci pubblici, oltre all'utilizzo per la prima volta di una legge elettorale regionale, ha creato qualche difficoltà agli enti locali nel rispetto dei termini previsti dalla legge statale per la rendicontazione delle spese elettorali anticipate dalla Regione. Si ritiene perciò opportuno consentire una dilazione del termine, che deve però essere concessa con legge. La legge regionale n. 21 del 2014 (norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) all'articolo 15 recepisce infatti, per quanto non diversamente disposto, la disciplina statale in materia elettorale, ma rientra nella potestà legislativa regionale la disciplina del procedimento e quindi anche la possibilità di modificare il termine previsto dalla legge statale per questo adempimento.

La norma non produce effetti finanziari, perché riguarda rendiconti di somme già anticipate ai comuni di competenza del bilancio 2014.

### Art. 15 - Abrogazioni

L'articolo, al comma 1, abroga alcune disposizioni regionali in materia di trasparenza amministrativa e pertanto non comporta oneri.

L'articolo, al comma 2 introdotto dall'emendamento 7, dispone l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2001 n. 21 – introdotto dal comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2014) – che testualmente si riporta: "1-bis. Il Direttore nel ruolo dell'Autorità di Certificazione o di Autorità di Audit, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale".

Pertanto, al fine di consentire ad AGREA di svolgere la funzione di Autorità di certificazione in maniera unitaria sui fondi strutturali e nello specifico sul Programma operativo FESR e sul Programma Operativo FSE è necessario apportare apposita modifica all' articolo 6 della LR n. 21 del 2001 (di istituzione dell'Agenzia AGREA), sopprimendo il comma 1-bis.

Infatti è previsto - ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 della LR n. 21 - che AGREA possa svolgere funzioni di Autorità di certificazione sul Programma operativo FESR e sul Programma Operativo FSE ed – ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 - che il suo Direttore (per tali funzioni) risponda direttamente al Presidente della Giunta regionale. Tuttavia al medesimo Presidente risponde anche l'Autorità di Audit, individuata dai Programmi Operativi FESR e FSE nel Servizio regionale di Autorità di audit. Ciò genera quindi problemi terzietà di controllo tra le due Autorità di certificazione (Agrea) ed audit (Servizio regionale) che risulterebbero entrambe dipendenti funzionalmente Presidente della Regione, ponendosi quindi in palese contrasto con il principio di separazione delle funzioni di autorità di gestione, di autorità di controllo ed autorità di certificazione previsto in particolare dall'articolo 123, comma 4, del Regolamento dell'Unione europea 1303/2013, dall'allegato II dell' Accordo di Partenariato 2014/2020 e dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3/7/2014, prot. 56513 avente ad oggetto "Strutture di gestione e di audit dei Programmi UE 2014/2020".

L'abrogazione suddetta è una modifica legislativa che non comporta oneri finanziari.

L'articolo, al comma 3, consente il contenimento della spesa regionale relativa al personale, con la previsione della eliminazione anticipata di una indennità di trattamento previdenziale che andrebbe comunque ad esaurimento in seguito all'introduzione del TFR per tutti i dipendenti pubblici assunti successivamente al 1° gennaio 2001.

### Art. 16 - entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.